

STATUTO

**"RESIDENZA ALBACHIARA -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ETS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA DEL
GALLITELLO 84/86

Numero REA: PZ - 151586

Codice fiscale: 02017550761

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Dott. Proc. ANTONIO DI LIZIA NOTAIO Potenza - Piazzale Don Uva , 1 Tel. 0971/444777 adilizia@notariato.it - studio@notardilizia.it www.notardilizia.it Allegato A) al n. 26964 di Racc.	 Notardilizia
	S T A T U T O	
	DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINATA "RESIDENZA ALBACHIARA	
	- Società Cooperativa Sociale - ETS"	
	<u>Art. 1 - Costituzione</u>	
	E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente	
	denominata:	
	"RESIDENZA ALBACHIARA - Società Cooperativa Sociale - ETS".	
	<u>Art. 2 - Norme applicabili</u>	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applica-	
	no, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata, nonché quelle del d.lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112.	
	<u>Art. 3 - Sede</u>	
	3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Potenza all'indi-	
	rizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese.	
	3.2. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	<u>Art. 4 - Durata</u>	
	4.1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione	
	dei soci.	
	<u>Art. 5 - Oggetto</u>	

	5.1.	La società cooperativa, nel rispetto dei principi e
		del metodo della mutualità, nel perseguire l'intento di assi-
		curare stabile occupazione ai soci tramite la gestione in
		forma associata dell'impresa alle migliori condizioni econo-
		omiche, sociali e professionali, senza finalità di lucro, ope-
		rando nell'interesse generale della comunità alla promozione
		umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso
		la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed edu-
		cativi. Inoltre la Cooperativa ha come finalità la gestione
		di servizi alla persona; potrà svolgere la propria attività
		anche con terzi e in particolare, al fine del migliore conse-
		guimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici,
		potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di presta-
		zioni fornite da lavoratori non soci.
		Considerata l'attività mutualistica della Società, così come
		sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci,
		la Cooperativa ha come oggetto e potrà svolgere le seguenti
		attività:
		- gestione di case di riposo, case-albergo, residenze sanita-
		rie assistite, centri sociali, centri salute e benessere,
		centri turismo salute, global service presso strutture sani-
		tarie e non, pubbliche e private;
		- gestione (diretta ed in convenzione con enti pubblici e
		privati) di servizi residenziali, semiresidenziali e centri
		diurni per anziani, disabili e minori disagiati e/o con pro-

	blemi con la giustizia, gestione di ritrovi per l'infanzia,	
	per gli anziani, per i disabili, nonché di strutture finaliz-	
	zate all'accoglienza di minori, anziani, disabili e adulti	
	in difficoltà;	
	- gestione di centri di accoglienza e sportelli informativi	
	per cittadini extracomunitari;	
	- la gestione di poliambulatori privati e di centri di riabi-	
	litazione in genere;	
	- gestione di mense sociali, mense aziendali, refettori sco-	
	lastici;	
	- assistenza domiciliare integrata;	
	- la gestione di mezzi per centri di riabilitazione per sog-	
	getti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali	
	dipendenti da qualunque causa;	
	- l'istituzione di servizi necessari alla completa riabilita-	
	zione e rieducazione delle persone disabili e/o non autosuf-	
	ficienti; la realizzazione di servizi sociali, residenziali	
	e diurni, comunità - alloggio, centri socio - sanitari - ria-	
	bilitativi ed educativi che perseguano lo scopo di rendere	
	possibile una migliore vita di relazione integrata;	
	- servizi di assistenza, accompagnamento e sostegno alle ca-	
	tegorie di cui ai punti precedenti anche in caso di degenza	
	presso ospedali, case di cura, residenze sanitarie assisti-	
	te, case di riposo o luoghi di villeggiatura;	
	- attività di "trasporto sociale", rivolto a cittadini disa-	

	bili ed anziani non autosufficienti che non sono in grado di	
	recarsi autonomamente e/o con familiari impossibilitati ad	
	effettuare l'accompagnamento nelle seguenti strutture e luo-	
	ghi:	
	a) centri diurni, centri di socializzazione e/o di riabilita-	
	zione a gestione pubblica o convenzionata;	
	b) scuole medie, superiori e/o di formazione professionale;	
	c) luoghi per l'attuazione di progetti per inserimenti so-	
	cio-terapeutici;	
	d) strutture per consultazioni elettorali, qualora non siano	
	disponibili risorse di rete;	
	e) presidi ospedalieri e ambulatori in cui effettuare visite	
	ed esami specialistici per gli anziani ospiti delle R.S.A.;	
	nonché a beneficio di persone prive di assistenza familiare	
	e in condizioni economiche disagiate, per le quali è previ-	
	sta la possibilità di trasporti occasionali ed eccezionali	
	su valutazione e proposta del servizio sociale professionale;	
	- attività di segretariato sociale; prevenzione, promozione	
	ed aggregazione sociale; assistenza socio-pedagogica; assi-	
	stenza economica e pronto intervento; assistenza domiciliare;	
	- l'assistenza domiciliare a soggetti anziani autosufficien-	
	ti e non, a persone affette da patologie invalidanti e conse-	
	guente valutazione multidisciplinare;	
	- l'assistenza sanitaria residenziale e semiresidenziale fi-	
	nalizzata al recupero di autonomia dei soggetti non autosuf-	

	ficienti; il recupero ed il reinserimento sociale degli an-	
	ziani; la prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale	
	per le patologie croniche;	
	- garantire interventi specialistici, diagnostici, terapeuti-	
	ci e riabilitativi necessari per il trattamento delle malat-	
	tie e delle inabilità, erogati, di norma, in sede ambulato-	
	riale e, all'occorrenza, in sede domiciliare e semiresiden-	
	ziale;	
	- l'istituzione e la gestione di servizi in sostituzione e/o	
	ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali	
	o da altre strutture convenzionate con il Servizio Sanitario	
	Nazionale a favore delle persone disabili e/o non autosuffi-	
	cienti e delle loro famiglie;	
	- l'organizzazione e la conduzione di centri di addestramen-	
	to e aggiornamento per personale addetto alla riabilitazione	
	dei soggetti di cui sopra;	
	- lo svolgimento di attività di formazione professionale in	
	genere, organizzare corsi di formazione ed aggiornamento pro-	
	fessionale, sia tradizionali sia multimediali, sia diretta-	
	mente che indirettamente, anche per conto di Enti Pubblici;	
	- la promozione e la gestione della formazione continua del	
	personale tecnico ed amministrativo;	
	- lo studio, e la consulenza tecnico informatica per aziende	
	sanitarie e non, servizi alle imprese in genere.	
	La società potrà collegarsi nelle forme più opportune con	

	altre imprese, anche cooperative, per approvvigionarsi a mi-	
	gliori condizioni delle materie prime e degli impianti neces-	
	sari all'esercizio delle proprie attività;	
	- organizzazione e gestione di seminari, corsi formativi/in-	
	formativi, laboratori volti a diffondere competenze intercul-	
	turali e/o interdisciplinari e/o interetniche anche con l'in-	
	tervento di soggetti esperti non soci;	
	- organizzazione e gestione di attività, a diversamente abi-	
	li e non, per la prima infanzia ludiche e ricreative, come,	
	ad esempio, asili nido, scuola materna, microasili, asili a-	
	ziendali, attività post-scuola, attività para scolastiche,	
	grest estivi, feste, ludoteche, centri benessere, ba-	
	by-parking e attività sportive;	
	- servizi di assistenza a domicilio ai bambini, cura, sorve-	
	glianza, salvaguardia;	
	- attività di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita	
	e di lavoro e di prevenzione di fattori di rischio sanitario	
	e sociale, ovvero attività attinenti a tali campi;	
	- progettazione e programmazione di servizi per la colletti-	
	vità in campo sanitario per l'erogazione di prestazioni ai	
	cittadini, ovvero attività attinenti a tali campi;	
	- organizzazione e gestione di attività di tempo libero (va-	
	canze, escursioni, week-end, gite, etc.), rivolte principal-	
	mente a soggetti svantaggiati;	
	- organizzazione di viste guidate, visite a musei, cinema,	

	attività manuali, manifestazioni e celebrazioni in occasioni	
	festive, giochi, vacanze estive e/o sulla neve, ginnastica	
	per soggetti affetti da disabilità motoria, sensoriale o di	
	altra natura;	
	- organizzazione e gestione di laboratori artigiani, di cera-	
	mica, falegnameria, informatica, cucina, taglio e cucito,	
	realizzazione d'oggetti vari, attività in genere finalizzate	
	alla socializzazione e all'apprendimento di capacità di va-	
	rio tipo;	
	- partecipazione ad iniziative degli Enti Locali tendenti a	
	mantenere nell'ambiente naturale l'anziano, il bambino, l'in-	
	fermo;	
	- servizi scolastici e parascolastici, quali l'insegnamento	
	ai corsi di scuola dell'infanzia e primaria, nonché ai bambi-	
	ni affetti da handicap psico-fisico più o meno grave; servi-	
	zi amministrativi e di segreteria; servizi di acquisizione	
	delle rette mensili ed erogazione dei buoni mensa, di acqui-	
	sizione della modulistica e documentazione per l'accesso al	
	servizio mensa; attività proprie degli ausiliari scolastici,	
	i e vigilanza sugli scuola-bus;	
	- promozione, progettazione e gestione di indagini conosciti-	
	ve, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo svilup-	
	po ed al miglioramento della qualità della vita delle "fasce	
	deboli" in genere;	
	- attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo	

	di soggetti a rischio di emarginazione nei settori dell'agri-	
	coltura, dell'industria, dell'artigianato e della pesca, ov-	
	vero attività attinenti a tali campi;	
	- realizzazione di studi e ricerche nei settori del turismo,	
	della valorizzazione del territorio, della solidarietà e del-	
	l'integrazione sociale; organizzazione e gestione di stage e	
	tirocini, manifestazioni, attività sociali, culturali, confe-	
	renze, riunioni, convegni, seminari;	
	- gestione di archivi, banche dati, catasti, ludoteche, bi-	
	blioteche;	
	- gestione di mense, bar, pizzerie, ristoranti; servizi di	
	catering e ristorazione collettiva e/o commerciale; sommini-	
	strazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche	
	e superalcoliche, in forma fissa e ambulante;	
	- promozione, realizzazione e gestione di impianti ricettivi	
	per il turismo, parchi, aree verdi attrezzate, campeggi, o-	
	stelli, villaggi turistici;	
	- organizzazione, gestione e coordinamento di agenzie di	
	viaggi e turismo, compagnie aeree, aziende ferroviarie, cate-	
	ne alberghiere, hotels, nonché collaborazione con le medesi-	
	me strutture per l'erogazione di servizi turistici, di accom-	
	pagnamento, di informazione, di intermediazione tra domanda	
	e offerta, di promozione, di commercializzazione, sia in Ita-	
	lia che all'estero, anche a scopo di valorizzazione del turi-	
	smo regionale;	

	- servizi di pre stampa, stampa tipografica ed editoria, di	
	promozione pubblicitaria, servizi di creazione e sviluppo	
	pubblicitario di pagine web, di concessione di spazi pubbli-	
	citari, produzione, realizzazione e diffusione di pubbli-	
	cità, di grafica pubblicitaria ed in genere relativi all'or-	
	ganizzazione e gestione della pubblicità, servizi au-	
	dio-video o fotografici, in nome proprio e/o per conto di en-	
	ti pubblici e/o privati;	
	- servizi di traduzione ed interpretariato;	
	- servizi domestici e familiari in genere, ivi compresi i	
	servizi di pulizia e manutenzione di ambienti interni ed e-	
	sterni; attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	
	- gestione di impianti sportivi e ricreativi, palestre e cen-	
	tri di benessere;	
	- gestione di parcheggi e autorimesse, manutenzione negli ae-	
	roporti, organizzazione e gestione di concerti musicali ed e-	
	spositivi, per un migliore impiego del tempo libero;	
	- gestione di fondi agricoli, terreni, casolari ed aziende a-	
	gricole da utilizzare a fini agrituristiche;	
	- servizi di turismo rurali e/o culturale e/o sociale, anche	
	mediante l'eventuale utilizzo di case, appartamenti e monolo-	
	cali non abitati, da affittare per fini turistici;	
	- promozione e realizzazione della formazione professionale	
	dei propri soci tramite lezioni e conferenze con contenuti e-	
	ducativi di pedagogia, psicologia, economia domestica, allo	

	scopo di elevare le prestazioni che tutti i soci dovranno	
	svolgere presso terzi;	
	- promozione e realizzazione di progetti di formazione pro-	
	fessionale e/o orientamento e/o inserimento professionale,	
	business plan, project plan, programmi di variazioni ed im-	
	plementazioni di lavori aziendali, iniziative ed interventi	
	diretti ad usufruire di opportunità di finanziamenti pubbli-	
	ci e/o privati per conto proprio o di terzi;	
	- gestione, per conto proprio o di terzi, di progetti di for-	
	mazione professionale e/o orientamento e/o inserimento pro-	
	fessionale, programmi aziendali e/o iniziative ed interventi	
	diretti ad usufruire di opportunità di finanziamenti pubbli-	
	ci e/o privati, nonché attività di carattere didattico e di	
	selezione del personale nell'ambito dei medesimi progetti ed	
	interventi;	
	- assistenza burocratica, verifica di fattibilità ed informa-	
	zioni su agevolazioni finanziarie, comunitarie, statali, re-	
	gionali, con l'ausilio di esperti per l'orientamento e l'as-	
	sistenza ad imprenditori ed aspiranti imprenditori, per con-	
	to proprio e/o su incarico di privati ed enti pubblici;	
	- servizi ed attività di segretariato, front office, call	
	center, turismo congressuale;	
	- gestione di attività finalizzate alla commercializzazione	
	dei propri prodotti;	
	- attività di pulizia generale e speciale, civile, industria-	

	le, ospedaliera e per industrie alimentari, rifacimento let-	
	ti, pulizia camerate, dormitori ed alloggi collettivi, puli-	
	zia e riordino mensa, disinfestazione, disinfezione, derat-	
	tizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione ed in-	
	terventi per la difesa dell'ambiente, pulizia locomotive,	
	vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autosta-	
	zioni e metropolitane, aeroporti; servizi di sguatteria;	
	- gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie per o-	
	spedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;	
	- servizi di vigilanza, portierato, portineria, guardiania e	
	sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio, servi-	
	zi di guardaroga, fornitura di sistemi di sicurezza per il	
	telecontrollo, antincendio, antintrusione, rilevazione gas;	
	- raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita,	
	trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenera-	
	zione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposi-	
	to, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classifica-	
	zione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di	
	materie prime, secondo a mezzo di contenitori, automezzi, at-	
	trezzature, impianti e tecnologie specifiche; attività di	
	nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale	
	(spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni,	
	disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli are-	
	nili);	
	- gestione arredo urbano, parcheggi, esecuzione e manutenzio-	

	ne di aree verdi e aree pubbliche, sfalcio erba, riserbo,	
	giardinaggio;	
	- gestione di attività cimiteriali;	
	- servizi di rilevazione generale delle utenze; lettura con-	
	tatori gas, acqua ed elettricità, distribuzione bollette e	
	cartelle, agenzia di recapito, recapito posta e pacchi, mes-	
	saggeria, vuotatura e trasporto di cassette postali, affis-	
	sione, riscossione tributi per affissioni, rilevazioni, noti-	
	fica atti, gestione riscossione di ogni e qualsiasi genere	
	di tributo, servizio di bollettazione mattatoio comunale, a-	
	genzie di viaggi e servizi turistici in genere, sistemazione	
	pratiche archivio uffici pubblici;	
	- servizi di trasporto merci per conto terzi unimodale ed in-	
	termodale, di linea nazionale ed internazionale di raccolta	
	e distribuzione; gestione di agenzie di spedizione doganali	
	e di recapito anche di valore e documenti; trasporto persone	
	in forma singola e collettiva, conduzione scuolabus e accom-	
	pagnamento alunni, gestione linee in concessione e servizi	
	scolastici, sociali ed aziendali;	
	- traslochi di attrezzature e suppellettili, facchinaggio,	
	manutenzione ascensori;	
	- servizi di facility management e global service, servizi	
	di ottimizzazione e gestione ed acquisti diretti di beni e	
	servizi per conto terzi; con la precisazione che, come previ-	
	sto dalla normativa UNI, con facility management devono in-	

	tendersi i servizi ausiliari integrati resi ad un'organizza-	
	zione privata o pubblica; con global service, deve intender-	
	si la fornitura di un servizio completo di manutenzione e ge-	
	stione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale	
	anche legislativa del risultato contrattuale, circa la dispo-	
	nibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto	
	del contratto;	
	- servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e	
	trasferimento tecnologici;	
	inoltre, la società potrà partecipare a gare di appalto in-	
	dette da enti pubblici o privati, direttamente o indiretta-	
	mente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività pre-	
	viste nello statuto;	
	- l'acquisto, la vendita, la permuta, la conduzione e l'ammi-	
	nistrazione di beni immobili, nonché l'attività in proprio e	
	per conto terzi di costruzioni edili e di ogni attività con-	
	nessa ed accessoria.	
	Con la specificazione che la Società non ha come scopo l'e-	
	spletamento dei compiti propri dei professionisti abilitati,	
	ma soltanto, quella di porre a disposizione di questi ultimi	
	un apparato di strutture e di mezzi, si che non venga meno	
	il rapporto di immediatezza tra professionista e cliente.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà	
	stipulare convenzioni con Cooperative sociali e Associazioni	
	di volontariato.	

	5.2. La cooperativa può compiere tutte le operazioni commer-	
	ciali, industriali, finanziarie ed immobiliari ritenute dal-	
	l'Amministrazione necessarie per il conseguimento dell'ogget-	
	to sociale;	
	quindi, potrà assumere prestiti e mutui, anche ipotecari;	
	potrà stipulare contratti di sovvenzioni e anticipazioni,	
	contratti di conto corrente con facoltà di fido; potrà emet-	
	tere, scontare, girare o far protestare effetti;	
	potrà prestare garanzie reali e/o personali in favore di ter-	
	zi;	
	può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, in-	
	teressenze e partecipazioni in altre società od imprese, ita-	
	liane od estere, Associazioni, Enti pubblici e privati, ita-	
	liani od esteri, aventi oggetto analogo od affine o connesso	
	al proprio, fermo restando il rispetto dei principi della mu-	
	tualità.	
	Potrà partecipare a Gruppi Cooperativi Paritetici o Consorzi.	
	Potrà partecipare a gare ed appalti per i lavori e per la	
	fornitura dei beni e dei servizi di cui all'oggetto sociale.	
	Potrà accedere a tutte le forme agevolative di finanziamento	
	e/o di altro tipo, a favore delle nuove realtà imprenditoria-	
	li previste dalle Leggi vigenti e da quelle emanande in ambi-	
	to regionale, nazionale ed europeo.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	

Art. 6 - Numero e categorie di soci

6.1. Il numero dei soci, unicamente persone fisiche, è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa o professionale. Ai soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti: attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione; possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria. Ai soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie

	mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con	
	l'ingresso in cooperativa. Ricorrendo i presupposti di leg-	
	ge, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle at-	
	tività delle cooperative sociali. Sono soci volontari coloro	
	che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamen-	
	te, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Li-	
	bro soci ed il loro numero complessivo non potrà superare la	
	metà del numero complessivo dei soci. Ai sensi delle vigenti	
	norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci	
	di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della società. In nessun ca-	
	so possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese o partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svol-	
	ta in effettiva concorrenza con quest'ultima, salvo diversa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo.	
	<u>Art. 7 - Soci finanziatori</u>	
	7.1. In aggiunta ai soci cooperatori , possono altresì aderire	
	alla cooperativa soci sovventori , e titolari di quote di	
	partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di	
	voto, nel rispetto della normative legislative e regolamenta-	
	ri.	
	7.2. La cooperativa non può emettere strumenti finanziari.	

Art. 7 bis - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori**.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 del codice civile.

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci	
	cooperatori dall'art. 13 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzati-	
	vo e finanziario del suo inserimento nella cooperativa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad esse-	
	re ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momen-	
	to della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	

	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori , il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 ter - Soci onorari	
	Con delibera dell'organo amministrativo possono essere ammessi come soci onorari persone che avendo conseguito particolari benemerienze nei confronti delle cooperative ovvero che essendosi particolarmente distinte nel sostegno, nella promozione delle attività della cooperativa e delle attività prevalenti di cui all'oggetto sociale in genere possono contribuire a dare lustro alla Cooperativa.	
	La durata della carica dei soci onorari è determinata dall'Organo Amministrativo al momento della nomina ed è prorogabile sempre con delibera dell'Organo Amministrativo.	

	I soci onorari:	
	- non sono tenuti al versamento del capitale;	
	- non sono tenuti al versamento né della quota di iscrizione	
	né dell'eventuale sovrapprezzo;	
	- sono iscritti in apposita sezione del Libro dei soci;	
	- hanno diritto di partecipare alle assemblee, senza concor-	
	rere al quorum costitutivo, con diritto di intervento ma non	
	di voto;	
	- hanno diritto alla fruizione dei servizi messi a disposi-	
	zione dalla Cooperativa, senza versamento della quota di fre-	
	quenza.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	8.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente i dati completi	
	e le specifiche competenze possedute in relazione all'ogget-	
	to sociale.	
	8.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne degli amministratori su domanda dell'interessato; la deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	8.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprap-	
	prezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	8.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	

	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Art. 9 - Quote	
	9.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore ad Euro 25,00 (Euro venticinque e zero centesimi) e	
	non superiore ad Euro 500,00 (Euro cinquecento e zero cente-	
	simi).	
	Art. 10 - Cessione delle quote dei soci <u>cooperatori</u>	
	10.1. Le quote dei soci <u>cooperatori</u> non possono essere cedu-	
	te con effetto verso la società, se la cessione non è auto-	
	rizzata dagli amministratori.	
	10.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	
	data, indicando tutte le generalità dell'aspirante acquiren-	
	te, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo	
	pattuito per la cessione.	
	10.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	

	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	Art. 11 - Vincoli sulle quote	
	11.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	11.2. Il creditore particolare del socio cooperatore , finchè	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota	
	del medesimo.	
	Art. 12 - Recesso	
	12.1. Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno	
	concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando	
	consente un cambiamento significativo dell'attività della so-	
	cietà;	
	- la trasformazione della società;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- la modifica dei criteri di determinazione del valore della	

	partecipazione in caso di recesso;	
	- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di vo-	
	to o di partecipazione.	
	12.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso, gli amministratori devono dar-	
	ne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposi-	
	zione innanzi il tribunale.	
	12.3. Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 13 - Esclusione del socio	
	13.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	5. nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, c.c.	
	13.2. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministrato-	
	ri.	
	13.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	

	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione.	
	13.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	<u>Art. 14 - Morte del socio</u>	
	14.1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al-	
	la liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'ar-	
	ticolo 15 seguente.	
	14.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione al-	
	la società, invece, subentrano nella partecipazione del so-	
	cio deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e	
	la società consenta la divisione.	
	<u>Art. 15 - Liquidazione della quota</u>	
	15.1. Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'e-	
	sclusione o la morte del socio.	
	15.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate. La liquidazione comprende anche il rim-	
	borso del soprapprezzo , ove versato, qualora sussista nel pa-	
	trimonio della società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale.	
	15.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta gior-	

ni dall'approvazione del bilancio.

Art. 16 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

16.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

17. Patrimonio della società

17.1. Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;

c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i soci **cooperatori** nè durante la vita della società nè all'atto dello scioglimento.

Art. 18 - Capitale sociale

18.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero il-

	limitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore	
	ad Euro 25,00 (Euro venticinque e zero centesimi) e non supe-	
	riore ad Euro 500,00 (Euro cinquecento e zero centesimi).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	18.2. Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli e-	
	lementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.	
	<u>Art. 19 - Riserva legale, statutarie e volontarie</u>	
	19.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	19.2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corri-	
	sposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	<u>Art. 20 - Requisiti mutualistici - Divieti</u>	
	20.1. La società è una cooperativa a mutualità prevalente,	
	in quanto si avvale, nello svolgimento della sua attività,	
	delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di be-	
	ni e servizi da parte dei soci.	
	Ai sensi dell'art. 2545, nella relazione di bilancio gli am-	
	ministratori e l'Organo di Controllo, ove nominati, indiche-	
	ranno i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento dello scopo mutualistico.	
	20.2. E' fatto divieto alla cooperativa:	

	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'inter-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato,	
	ovvero nella diversa misura e comunque non superiore a quel-	
	la determinata dalle disposizioni di legge in vigore;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due pun-	
	ti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, ove	
	emessi, ovvero nella diversa misura e comunque non superiore	
	a quella determinata dalle disposizioni di legge in vigore;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori .	
	Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio	
	21.1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	21.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	
	Gli amministratori e l'Organo di Controllo, ove nominati,	
	della società devono, nelle relazioni di cui agli artt. 2428	
	e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co.	
	21.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 20, la destinazione degli utili non assegna-	

	ti.	
	21.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni , in misura	
	non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti eco-	
	nomici complessivi spettanti ai soci e comunque nel rispetto	
	e nei limiti delle vigenti leggi in materia.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio, con le modalità previste dal-	
	la legge.	
	<u>Art. 22 - Assemblea</u>	
	22.1. Le assemblee si terranno presso la sede sociale o al-	
	trove, purchè in Italia.	
	22.2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel mag-	
	gior termine non superiore a centottanta giorni, quando lo	
	richiedono particolari esigenze.	
	22.3. L'assemblea:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina e revoca gli amministratori; nomina, ove occorra,	
	l'Organo di Controllo;	
	- determina il compenso degli amministratori e dell'Organo	
	di Controllo;	
	- delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal-	
	lo statuto per il compimento di atti degli amministratori;	

	- delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina,	
	sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni al-	
	tra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua	
	competenza.	
	22.4. L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, ovvero da uno degli Amministrato-	
	ri, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio ri-	
	sultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione deb-	
	bono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunan-	
	za e l'elenco delle materie da trattare.	
	22.5. In mancanza delle formalità indicate nei punti prece-	
	denti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando	
	ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli ammi-	
	nistratori e l'Organo di Controllo, se nominati, sono presen-	
	ti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'ar-	
	gomento. Se gli amministratori o l'Organo di Controllo, se	
	nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, do-	
	vranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conser-	
	varsi agli atti della società, nella quale dichiarano di es-	
	sere informati alla riunione su tutti gli argomenti posti al-	
	l'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	

	22.6. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'as-	
	semblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappre-	
	sentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da	
	trattare.	
	22.7. L'assemblea delibera con il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni ri-	
	guardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento an-	
	ticipato della società, la nomina e la sostituzione dei li-	
	quidatori, per le quali sarà necessario il voto favorevole	
	della maggioranza dei soci.	
	22.8. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio coo-	
	peratore ha un voto, qualunque sia il valore della quota pos-	
	seduta.	
	22.9. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea sol-	
	tanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad	
	un massimo di dieci soci.	
	22.10. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio	
	di amministrazione, ovvero da persona eletta dalla maggio-	
	ranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa	
	modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la reda-	
	zione del verbale, ove il verbale non debba essere redatto	
	da un notaio.	
	<u>Art. 23 - Organo amministrativo</u>	

	23.1. La società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da tre a nove membri.	
	I componenti il Consiglio:	
	- possono essere non soci, salvo quanto previsto dall'art.	
	2542, secondo comma, c.c.;	
	- sono rieleggibili, salvo il limite previsto dall'art.	
	2542, terzo comma, c.c..	
	23.2. Il funzionamento del Consiglio è così regolato:	
	- il consiglio di amministrazione delibera sempre in adunan-	
	za collegiale;	
	- il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se non	
	è stato già scelto alla nomina e può eleggere un vi-	
	ce-presidente per i casi di assenza o impedimento del presi-	
	dente.	
	Il consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	degli amministratori o dall'organo di controllo, mediante av-	
	viso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'orga-	
	no di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova del ricevimento almeno cinque giorni pri-	
	ma dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno; le	
	adunanze sono valide anche senza convocazione se sono presen-	
	ti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di	
	controllo, se nominato; nell'avviso di convocazione vengono	
	indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di	

	convocazione, usualmente presso la sede sociale, o altrove	
	purché in Italia.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessa-	
	rio il voto favorevole della maggioranza degli amministrato-	
	ri in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal	
	presidente e dal segretario se nominato, da trascriversi nel-	
	l'apposito libro sociale.	
	Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per au-	
	dio conferenza o video conferenza alle condizioni di cui ap-	
	presso, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	

	Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori delega-	
	ti, determinando i limiti e le modalità di esercizio della	
	delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui al-	
	l'art. 2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzio-	
	ni di cui all'art. 2475 c.c.; le cariche di presidente (o vi-	
	ce presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.	
	<u>Art. 24 - Poteri di rappresentanza</u>	
	24.1. La rappresentanza legale della società di fronte a qua-	
	lunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai	
	terzi, nonchè la firma sociale, spetta al Presidente del con-	
	siglio di amministrazione o al Vice Presidente, in caso di	
	assenza o impedimento, ed agli amministratori delegati, nei	
	limiti della delega.	
	<u>Art. 25 - Organo di Controllo</u>	
	25.1. Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.	
	2477 c.c., per la società è obbligatoria la nomina dell'Orga-	
	no di Controllo, ai sensi della normativa vigente.	
	L'Organo di Controllo è disciplinato dalle norme di legge	
	previste per le società a responsabilità limitata, per quan-	
	to compatibili con la cooperativa.	
	25.2. L'Organo di Controllo deve possedere i requisiti previ-	
	sti dalla legge.	
	25.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della	

	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	<u>Art. 26 - Disposizioni finali</u>	
	26.1. In caso di scioglimento della cooperativa, per le cau-	
	se indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 2484 c.c.,	
	nonchè per la perdita del capitale sociale, l'assemblea nomi-	
	nerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci deter-	
	minandone i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere de-	
	voluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	26.2. I rapporti tra la società e i soci possono essere di-	
	sciplinati da un regolamento predisposto dall'organo ammini-	
	strativo ed approvato dall'assemblea con il voto favorevole	
	della maggioranza dei soci.	
	<u>Art. 27 - Foro competente</u>	
	Per le controversie giudiziali sarà competente, in via esclu-	
	siva, il Foro di Potenza.	
	<u>Art. 28 - Norma di rinvio</u>	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono	
	le disposizioni di legge in materia di cooperazione.	
	IN CORSO DI EGISTRATA	

[illegible]

[illegible]